

L'anticipo dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici e degli enti di ricerca e le condizioni dell'Accordo-quadro

Nota a cura di Valeria Picchio – Dipartimento Previdenza – Cisl Confederazione

Aggiornamento al 24 settembre 2020

I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono erogati agli interessati secondo criteri e tempi definiti da alcune leggi che differiscono il pagamento di tali indennità di molti mesi rispetto alla data di pensionamento o cessazione dal servizio¹.

Inoltre, varie disposizioni prevedono che nel caso di prestazioni che anticipano il pensionamento rispetto alle regole generali, come la pensione per lavoratori precoci, la pensione in "quota 100" e l'Ape sociale, l'erogazione del TFS o TFR² viene ulteriormente differita rispetto alla cessazione. Questa normativa risponde alla necessità di contenere/gestire l'ammontare della spesa pubblica su cui gravano i trattamenti di fine servizio del personale del pubblico impiego.

Nel 2019, con l'introduzione della pensione anticipata tramite "quota 100", il problema del differimento si è posto con particolarmente urgenza e il Governo ha individuato una soluzione che, senza incidere sul debito pubblico, consentisse ai dipendenti pubblici l'accesso almeno parziale (massimo 45.000 euro) in via anticipata alle somme cui hanno diritto.

Si tratta **dell'anticipo dei trattamenti di fine servizio tramite un prestito agevolato attraverso il sistema bancario o intermediari finanziari che aderiscano ad un Accordo-quadro** stipulato tra ABI, MEF, Ministero del lavoro, Ministero della Pubblica Amministrazione, sentito l'INPS, la cui disciplina è dettata dall'art. 23 del decreto legge n. 4/2019 come modificato dalla legge di conversione n. 26/2019.

Con il DPCM n. 51 del 22 aprile 2020 (pubblicato in GU n. 150 del 15 giugno 2020) entrato in vigore il 30 giugno, è stata data attuazione alla norma e finalmente il 5 settembre 2020 n. 221 è stato pubblicato in GU anche il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 agosto 2020 che approva l'Accordo-quadro.

Ai fini del rimborso del finanziamento e degli interessi, l'ente che eroga l'indennità di fine servizio (quindi INPS o datore di lavoro) trattiene l'importo relativo al finanziamento da tale indennità fino a concorrenza dell'importo. Il finanziamento della banca è garantito dalla cessione *pro solvendo*, automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza alcuna formalità, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato che i richiedenti vantano nei confronti degli enti che corrispondono l'indennità di fine servizio.

Calcolo dell'anticipo

L'importo dell'anticipo è determinato in base agli importi dell'indennità di fine servizio al netto delle imposte, definiti dalle certificazioni rilasciate dall'ente erogatore (Inps o datore di lavoro).

L'importo degli interessi è determinato sulla base delle date ultime di rimborso.

¹ In tabella le attuali tempistiche per il pagamento del TFS/TFR (art. 3 d.l. 97/1997 convertito in legge 140/1997). A ciò si aggiunga che, per effetto dell'art. 12 d.l. n. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 a sua volta modificato dalla legge 147/2013, laddove l'importo lordo sia superiore a 50.000 euro la somma viene rateizzata: tra 50.000 e 100.000 euro in una rata annuale di 50.000 euro e una seconda rata annuale per l'importo residuo; oltre 100.000 euro in 3 rate annuali (1 rata 50.000 €, 2 rata 50.000 €, 3 rata residuo)

Cessazione per limiti di età /pensione di vecchiaia/	15 mesi (12+3)
Cessazione per limiti di servizio/collocamento a riposo d'ufficio per raggiungimento della massima anzianità	
Cessazione rapporto di lavoro/Pensione anticipata	27 mesi (24+3)
Cessazione per inabilità o decesso del dipendente	105 giorni (90+15)

² TFS per assunti a tempo indeterminato entro il 31/12/2000, TFR per gli assunti a tempo determinato dal 31 maggio 2000 e assunti a tempo indeterminato dal 1/1/2001

Gli interessi eventualmente non maturati in caso di estinzione anticipata del finanziamento dovranno essere retrocessi dalla banca all'interessato.

Tasso di interesse

Il tasso di interesse (TAN – Tasso annuo nominale) viene determinato alla data di presentazione della domanda di anticipo:

- è fisso ed è pari al rendimento dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento
- maggiorato di 0,40%.

In ogni caso il TAN non potrà essere inferiore a 0,40%.

Gli interessi dovuti sono calcolati in base al regime di capitalizzazione semplice e la banca non può applicare altre commissioni o oneri, salvo in caso di estinzione anticipata.

Gli interessi alla banca vengono liquidati contestualmente al rimborso della quota capitale.

Destinatari

Possono chiedere l'anticipo del TFS/TFR non ancora liquidato dall'ente erogatore, nel massimo di 45.000 euro:

- I dipendenti delle P.A. di cui all'art. 1 comma 2 d.lgs. 165/2001
- Il personale degli enti pubblici di ricerca

che siano andati, o andranno, in pensione con “quota 100” (art. 14 d.l. n. 4/2019) oppure con i trattamenti pensionistici previsti dall'art. 24 del dl. 201/2001 (pensione di vecchiaia e anticipata)

Se ne deduce che le tipologie pensionistiche non rientranti nell'art. 24 non possano accedere all'anticipo (v. totalizzazione, opzione donna, personale militare..)

L'anticipo non è utilizzabile in caso di pensione indiretta o ai superstiti e pensione di invalidità e inabilità.

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita

Per coloro che richiedono l'anticipo del TFS/TFR con il requisito pensionistico a “quota 100”, la banca prenderà in considerazione la data di riconoscimento del TFS/TFR indicata sulla certificazione dell'ente erogatore che tiene conto del momento di maturazione dei requisiti pensionistici ai sensi dell'articolo 24 del dl 201/2011 convertito nella legge 214/2011 e del decreto direttoriale del 5 novembre 2019 sull'adeguamento in base alla variazione dell'aspettativa di vita fino al 2022.

Se la determinazione del primo requisito utile alla pensione maturerà dopo il 31/12/2022 saranno considerati gli eventuali incrementi per aspettativa di vita.

La banca deve restituire all'interessato gli interessi non maturati relativi agli incrementi per aspettativa di vita.

Procedura

La procedura prevede vari passaggi che coinvolgono l'ente erogatore e la banca.

1. Il lavoratore presenta all'ente erogatore la domanda di certificazione del diritto all'anticipo.
 - L'ente erogatore è l'INPS per gli iscritti alle casse previdenziali da questo gestite (ex Enpals, ex Inadel), è il datore di lavoro negli altri casi (vedi Inail, Inps, enti di ricerca, ..)
 - Se l'ente erogatore è l'INPS la domanda viene presentata on-line nella sezione sul sito che verrà indicata, tramite Pin dispositivo dell'interessato, oppure credenziali e dispositivi previsti dal d.lgs. 82/2005 (CNS, Carda identità elettronica, SPID), oppure tramite enti di patronato e intermediari dell'istituto.
 - Viceversa, le amministrazioni che erogano direttamente il TFR/TFS dovranno comunicare ai dipendenti la procedura per presentare la domanda anche in via elettronica.
2. L'ente erogatore deve registrarsi sul portale *lavoropubblico.gov* e compilare una specifica rilevazione.
3. L'ente erogatore, entro 90 giorni dalla ricezione della domanda di certificazione del diritto all'anticipo comunica anche in via telematica al richiedente:

- La certificazione del diritto al TFR/TFS
 - L'importo complessivo
 - Le date e l'ammontare del riconoscimento degli importi annuali o in unica soluzione
 - Le eventuali precedenti operazioni di cessione sull'indennità
 - Il rigetto della domanda di certificazione se non è accertato il possesso dei requisiti di accesso all'anticipo
 - L'indicazione dell'indirizzo PEC dell'ente erogatore a cui inviare le comunicazioni, in alternativa alla PEC gli enti erogatori potranno condividere con la banca un sistema di comunicazione alternativo che garantisca la tracciabilità delle comunicazioni.
4. Il lavoratore che accede alla pensione con "quota 100" deve in particolare acquisire dall'ente erogatore la certificazione della data di riconoscimento del TFS/TFR in considerazione del primo momento in cui maturerebbe i requisiti alle ordinarie prestazioni pensionistiche (pensione di vecchiaia o anticipata).
 5. Il lavoratore, ottenuta la certificazione, presenta alla banca la domanda di anticipo del TFR/TFS con le modalità stabilite nell'Accordo-quadro, allegando:
 - La certificazione citata
 - La proposta di contratto di anticipo (v. modello allegato 2)
 - La dichiarazione dello stato di famiglia (v. modello allegato 3)
 - Nel caso di separazione o divorzio l'indicazione dell'eventuale importo dell'assegno previsto per l'ex coniuge.
 6. La banca, acquisita la documentazione e verificata l'insussistenza di casi che impediscono l'anticipo, comunica sia all'ente erogatore, sia al richiedente:
 - ✓ la presentazione della domanda di anticipo
 - ✓ e l'accettazione della proposta di contratto di anticipo.
 Il contratto di finanziamento è perfezionato con l'accettazione, ma affinché diventi davvero efficace è necessaria anche la presa d'atto da parte dell'ente erogatore.
 7. Infatti, l'ente erogatore entro 30 giorni dalla comunicazione della banca, effettuate le verifiche e acquisita la garanzia del Fondo di garanzia (vedi oltre) comunica alla banca la presa d'atto della conclusione del contratto di anticipo TFR/TFS. In caso contrario il contratto è automaticamente risolto.
 8. L'ente erogatore rende altresì indisponibile l'importo dell'anticipo dal momento che, ai fini del rimborso del finanziamento e degli interessi, la somma trattenuta dall'indennità non è soggetta a procedure di sequestro o pignoramento, né ad esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare.
 9. Se l'ente erogatore comunica, all'esito delle verifiche, un diverso importo cedibile o l'impossibilità di perfezionare l'operazione di anticipo, la proposta di contratto di anticipo decade e il lavoratore potrà presentare successivamente una nuova domanda a fronte di una nuova certificazione del diritto.
 10. Dalla data di comunicazione o di notifica dell'accettazione della proposta di contratto di anticipo da parte della banca, l'ente erogatore non accetterà ulteriori cessioni del TFR/TFS da parte del lavoratore fino a concorrenza dell'ammontare della buonuscita oggetto di cessione.
 11. La banca entro 15 giorni dalla data di efficacia del contratto di anticipo provvede all'accredito sul conto corrente indicato.

Casi in cui la proposta di anticipo non è accettata

La banca non può accettare la proposta di contratto di anticipo del TFR/TFS nei seguenti casi:

1. Impossibilità di ottenere la cessione del TFR/TFS nella misura voluta dal richiedente nella richiesta di anticipo sulla base delle informazioni ottenute dall'ente erogatore (ad es. importo eccessivo o impossibilità di perfezionare l'anticipo).
2. Il richiedente è registrato in relazione a debiti scaduti o sconfinanti negli archivi della Centrale rischi della Banca d'Italia o in altri sistemi privati di informazione creditizia.
3. Il TFS/TFR offerto in garanzia è in tutto o in parte di spettanza del coniuge separato o divorziato.

4. Impossibilità di perfezionare l'operazione creditizia secondo la normativa vigente.

Estinzione anticipata

Il lavoratore può presentare domanda di estinzione anticipata totale o parziale del prestito con oneri a proprio carico. Entro 15 giorni lavorativi la banca deve comunicare l'importo comprensivo di capitale e interessi da restituire e all'ente erogatore l'avvenuta estinzione.

Per il perfezionamento dell'operazione è riconosciuto alla banca un indennizzo a carico del lavoratore massimo dello 0,30% se l'importo rimborsato in anticipo è superiore a 10.000 euro. In caso contrario nulla è dovuto. Tuttavia, l'importo dell'indennizzo riconosciuto alla banca deve essere inferiore alla quota di interessi che sarebbero stati applicati sull'anticipo se non fosse intervenuta l'estinzione anticipata e non può essere superiore ai costi sostenuti dalla banca per gestire la richiesta.

Fondo di garanzia

E' istituito un Fondo di garanzia che interviene a copertura del rischio di credito dei finanziamenti concessi ed erogati dalla banca in relazione all'anticipo TFR/TFR. Il Fondo è patrimonio autonomo e separato rispetto a quello del gestore ed opera nei limiti delle risorse disponibili e fino a loro esaurimento.

La gestione del Fondo è affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione stipulata con il MEF, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione. Per tale gestione è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.

La garanzia è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile e copre l'80% dell'anticipo.

La concessione della garanzia è subordinata al pagamento della commissione di accesso al Fondo pari allo 0,01% dell'importo dell'anticipo ma ai fini del rispetto dell'orientamento del mercato la percentuale può essere aggiornata con decreto del MEF su proposta del gestore.

La percentuale può essere incrementata dal gestore in base all'andamento delle escussioni del Fondo informando il MEF.

La garanzia viene attivata nel caso in cui l'ente erogatore non possa rimborsare alla banca le somme dell'anticipo TFR/TFS.

La procedura per l'attivazione della garanzia prevede che:

- la banca, accertato il mancato rimborso, anche parziale, trascorsi 30 giorni dall'inadempimento presenti al gestore la richiesta di intervento del Fondo con apposita modulistica e documentazione. La richiesta deve essere notificata entro il termine massimo di 9 mesi dall'inadempimento a pena di decadenza.
- Entro 60 giorni dalla notifica, il gestore, verificati i presupposti, provvede al pagamento di quanto dovuto alla banca.
- Se la documentazione non risulta completa, il termine è sospeso e la garanzia decade se questa non giunga al gestore entro 180 giorni dalla richiesta della documentazione mancante.

Il Fondo è surrogato di diritto alla banca per l'importo pagato e nel privilegio di cui all'art. 2751-bis primo comma, numero 1) codice civile.

Per riscuotere i crediti derivanti dall'intervento, il gestore si avvale di tutti gli strumenti derivanti dalla surroga nei diritti della banca e dell'avviso di addebito con titolo esecutivo (art. 30 d.l. n. 78/2010) e di ogni altro strumento di riscossione previsto dalla legge. Le somme recuperate confluiscono nel Fondo di garanzia.

La garanzia del Fondo è inefficace se concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni mendaci, inesatte, reticenti se quantitativamente e qualitativamente rilevanti per l'ammissibilità dell'intervento del Fondo. A questo fine, il gestore comunica alla banca entro 30 giorni l'avvio del relativo procedimento.

5. Garanzia dello Stato

L'art. 23 comma 3 del d.l. n. 4/2019 ha inoltre previsto che gli interventi del Fondo siano assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante, pertanto, trascorsi 60 giorni dall'inadempimento totale o parziale del Fondo, la banca può trasmettere la richiesta di escussione di tale garanzia. Nel caso di inadempimento parziale la garanzia opera in relazione a quanto dovuto dal Fondo, ridotti i pagamenti già effettuati dal Fondo.

Il MEF in base alle risultanze istruttorie e al parere motivato del gestore, paga quanto dovuto, previa verifica del rispetto dei criteri, modalità e procedure di intervento del Fondo ed escussione della garanzia dello Stato. E' esclusa la facoltà dello Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.

6. Adesione/recesso della banca all'Accordo-quadro e validità dell'Accordo

La banca aderisce all'Accordo quadro dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione pubblica e per conoscenza all'Abi con il modulo apposito allegato (all. 4) e si impegna a rendere operativo l'Accordo entro 30 giorni dall'adesione.

Viceversa, essa recede con apposito modulo allegato (all. 5) dando comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione pubblica che deve aggiornare tempestivamente l'elenco delle banche aderenti che viene pubblicato sul sito *lavoropubblico.gov.it*. Il recesso non produce effetto né sulle operazioni di anticipo perfezionate in precedenza, né sulle domande presentate prima della data di recesso.

La banca invierà le comunicazioni all'indirizzo PEC indicato dall'ente erogatore e segnala l'IBAN sul quale tale ente effettua il rimborso del finanziamento. A sua volta, l'ente erogatore invia le comunicazioni all'indirizzo PEC indicato dalla banca nella comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Banca ed ente erogatore possono concordare un sistema di comunicazione alternativo, ferma restando la garanzia della tracciabilità delle comunicazioni.

Le banche aderenti all'accordo possono offrire condizioni migliorative al richiedente rispetto a quelle previste dall'Accordo.

I finanziamenti di anticipo TFS/TFR possono essere ceduti in tutto o in parte dalla banca all'interno del proprio gruppo oppure ad istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie, internazionali. Essi conservano le stesse garanzie che assistono i finanziamenti originari.

L'Accordo è valido ed efficace per 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del 19 agosto 2020 (20 settembre 2020) e in ogni caso fino alla completa estinzione dei diritti o obblighi derivanti dall'Accordo stesso. Esso è altresì rinnovabile dalle parti sentito l'INPS per le parti di competenza, così come può essere rivisto in tutto o in parte, in particolare in relazione alla modifica delle condizioni normativo-regolamentari e di mercato.

7. Altre disposizioni

Il DPCM prevede inoltre alcune norme in tema di trattamento e sicurezza dei dati nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003. Inoltre, il gestore del Fondo deve provvedere alla predisposizione di istruzioni operative per definire gli aspetti procedurali per l'accesso agli interventi dello stesso nel rispetto dell'Accordo-quadro e della convenzione prevista.